Not Commercianti Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

NUMERO 01 - Gennaio 2019



AGENTI DI COMMERCIO

AGGIORNAMENTI ENASARCO E FATTURA ELETTRONICA

A scanso di futuri errori, vogliamo ricordare ai nostri soci della categoria Agenti di Commercio che il contributo previdenziale ENASARCO obbligatorio, è dovuto per i soli rapporti di agenzia che abbiano maturato provvigioni nell'anno preso a riferimento; l'assenza di provvigioni, infatti, non fa nascere l'obbligo di versamento del contributo, neppure nella misura del minimale. L'aliquota contributiva per il 2019 è del 16,5%, di cui 8,25% a carico della ditta preponente e 8,25% a carico dell'agente operante in forma individuale o societaria o associata, eccezion fatta per i rapporti di agenzia con agenti costituiti in forma di società di capitali, per le quali rimane invariato l'importo del 4%, di cui l'1% a carico della società e 3% a carico della preponente (nella fascia fino a € 13.000.000).

La nuova aliquota si applica sulle provvigioni di competenza del 2019. I massimali ed i minimali non sono invece stati ancora ridefiniti; non appena saranno fissati ve li comunicheremo tempestivamente.

Ai fini della nuova fatturazione elettronica, ci preme avvisare che per inserire il contributo Enasarco è necessario inserire una riga descrittiva indicando in

CASSA-PREV TC07 - ENASARCO importo del contributo

Per quanto riquarda invece gli aspetti previdenziali, segnaliamo che quest'anno, per la pensione di vecchiaia ENASARCO, i requisiti minimi sono quota 92 per gli uomini (raggiungibile con un'età minima di 67 anni e con almeno 20 anni di contribuzione) e quota 89 per le donne (raggiungibile con un'età minima di 64 anni e con 20 anni di contribuzione).

Nel 2019, gli iscritti uomini potranno richiedere l'anticipazione della pensione di vecchiaia di uno o due anni, a condizione di aver maturato i seguenti requisiti minimi: 65 anni di età, 20 anni di anzianità contributiva e quota 90 (data dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).

L'importo della pensione anticipata è ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all'età anagrafica necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.

PANIFICI E PANE FRESCO

NUOVO REGOLAMENTO MINISTERIALE

Anche se in soli 6 articoli, il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente emanato un regolamento per disciplinare l'uso e la denominazione di "panificio", di "pane fresco" e dell'adozione della dicitura "pane conservato".

Ricordiamo che sull'argomento era intervenuto il Legislatore Regionale già nel 2013 con delle disposizioni che ora paiono non collimare esattamente con quelle Ministeriali, introducendo peraltro la figura del Responsabile dell'Attività Produttiva (RAP) ed i relativi obblighi di formazione.

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946 Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 - Stampa: Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491. Dirett. Responsabile: Antonio Balestra - Redazione: Riccardo Celleghin, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato.

Tra le disposizioni del nuovo Regolamento, entrato in vigore il 19 dicembre 2018, segnaliamo ovviamente la definizione di Panificio, inteso come l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane, ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini, e svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.

Il Decreto inoltre definisce "pane fresco" quel pane preparato secondo un processo di produzione "continuo", privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.

Con il termine "continuo" deve intendersi il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.

Il pane non preimballato (venduto sfuso), che viene prodotto con un metodo di conservazione ulteriore rispetto a quanto stabilito dalla normativa, deve essere posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato (Pane conservato o Pane a durabilità prolungata). Tale tipologia di pane deve inoltre essere venduta in scomparti appositamente riservati e ben separati da quello ove è posto in vendita il "pane fresco".

NEWSLOT E VLT

ALCUNE NOVITA' IN MATERIA DI CONTROLLO

Con la Legge di Bilancio 2019, per agevolare i Comuni che hanno disciplinato gli orari di accensione degli apparecchi che erogano vincite in denaro del tipo VLT e/o Newslot, è stato imposto all'Agenzia delle Dogane di mettere a disposizione degli Enti Locali delle piattaforme tecnologiche per controllare puntualmente gli intervalli di funzionamento degli apparecchi installati in sale giochi, bar, circoli, negozi di gioco, ecc.

Tale nuovo dispositivo troverà applicazione a partire dal 1º luglio 2019, termine entro il quale, con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, saranno definite le modalità per la consultazione delle informazioni.

Invitiamo pertanto tutti gli associati ad una scrupolosa osservazione delle ordinanze Sindacali eventualmente emanate per disciplinare la materia e, nel dubbio, a contattare i nostri uffici per ricevere tutte le necessarie informazioni.

TAXIED N.C.C.

ANCORA MODIFICHE NORMATIVE

Le norme che disciplinano l'attività di trasporto di persone con autoservizi pubblici non di linea, rappresentano un vero e proprio ginepraio dal quale se ne esce solo dopo un'attenta lettura di tutti i provvedimenti di Legge che si sono susseguiti dal 2008 ad oggi, passando di continuo da un rinvio ad un altro fino a pochi giorni fa.

Con il Decreto-Legge n.143 del 29.12.2018 (ancora da convertire al momento di andare in stampa e quindi suscettibile di ulteriori modifiche) sono infatti stati riscritti i principali articoli della Legge-Quadro di settore (L.21/1992) ed in particolare le disposizioni che regolamentano l'attività di Noleggio con Conducente.

Le nuove disposizioni, peraltro **già vigenti** per il carattere d'urgenza della norma, nel ribadire la sostanziale differenza che intercorre tra il servizio di TAXI (rientrante tra i servizi di trasporto pubblico locale) e quello di NCC, intervengono su vari aspetti:

PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO NCC

La prenotazione del servizio può essere effettuata solo presso la sede o la rimessa dell'titolare prevedendo però anche la possibilità di utilizzare piattaforme informatiche o nuovi strumenti tecnologici. Nel ribadire che, in ogni caso, all'interno del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione deve essere stabilita oltreché la sede dell'impresa anche almeno una rimessa, si apre alla possibilità, per il vettore, di disporre di ulteriori rimesse all'interno di altri Comuni della medesima Provincia, previa semplice comunicazione da inviare ai predetti Comuni.

FOGLIO DI SERVIZIO PER NCC

Nel servizio di noleggio con conducente è stato introdotto l'obbligo redigere, da parte del conducente, un foglio di servizio, numerato progressivamente, da tenere a bordo del veicolo (oltre ad una copia depositata in rimessa), nel quale indicare: a) targa del veicolo – b) generalità del conducente – c) data, luogo e chilometri di partenza ed arrivo – d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizi – e) generalità del cliente. Tale documento deve essere conservato per un periodo non inferiore a 15 giorni in modo da poterlo esibire, su richiesta, agli organi di controllo.

Con apposite specifiche tecniche Ministeriali da emanarsi entro il 30 giugno 2019, saranno definite le modalità per tenere il foglio di servizio obbligatoriamente in formato elettronico.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO NCC

L'inizio di ogni singolo servizio deve obbligatoriamente avvenire presso una delle rimesse disponibili e terminare con il ritorno alla stessa, ma il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o del Comune che ha rilasciato la licenza. In deroga a ciò è previsto che l'inizio di un nuovo servizio possa avvenire senza rientrare in rimessa quando dal foglio di servizio di cui sopra, sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni oltre alla prima con partenza e arrivo all'interno della Provincia.

Fino all'emanazione di appositi provvedimenti e comunque per un periodo non superiore a 2 anni, è consentito che l'inizio di un singolo servizio possa avvenire da un luogo diverso dalla rimessa, quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto (da tenere a bordo del veicolo) concluso in forma scritta tra il vettore ed il cliente, avente data certa antecedente il 15 dicembre 2018.

Per il servizio NCC è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico per attendere il cliente che ha effettuato la prenotazione nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

DISPOSIZIONI PRECEDENTEMENTE SOSPESE ED EFFICACI DAL 01.01.2019

Dal 1° gennaio del 2019 cessa la sospensione delle seguenti disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n.21, che sono quindi divenute efficaci:

- ART.5-BIS: possibilità per i Comuni di regolamentare i servizi di NCC titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni, con una preventiva autocertificazione per l'accesso al loro territorio ed eventualmente il pagamento di una tassa;
- ART.8, comma 3: per poter mantenere l'autorizzazione per il servizio di NCC è obbligatoria la disponibilità, sulla base di un valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

REGISTRO INFORMATICO NAZIONALE

Entro la fine del 2019 dovrà essere istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza di TAXI e di quelle autorizzate per il servizio di NCC al quale dovranno iscriversi, con modalità da definire, tutte le aziende.

BLOCCO DELLE LICENZE NCC

Fino alla piena operatività del registro informatico di cui sopra, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC con autovettura, motocarrozzetta e natante.

Segnaliamo infine che le sanzioni per le violazioni delle nuove disposizioni sopra illustrate sono sospese fino al 29 marzo 2019.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

CREDITO D'IMPOSTA PER COMMISSIONI

Ci sembra utile ricordare a tutti i distributori di carburante che a decorrere dal 01 luglio 2018 è stato istituito un credito d'imposta in loro favore, da calcolarsi sulla base delle commissioni addebitate (sempre da tale data) sui pagamenti "tracciabili" (cioè su transazioni bancomat e carte di credito).

Tale credito è utilizzabile in compensazione (quindi tramite mod. F/24, utilizzando il codice tributo 6896) a decorrere dal periodo successivo a quello di maturazione; quindi, per le spese sostenute nel secondo semestre del 2018 è già possibile usufruirne da quest'anno.

Il credito d'imposta riconosciuto ai distributori di carburante è pari al 50% delle commissioni addebitate per transazioni. Per qualsiasi necessità potrete in ogni momento contattare i nostri uffici fiscali.

LEGGE DI BILANCIO 2019

LE PRINCIPALI NOVITA'

La legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019), ha introdotto numerose novità di carattere fiscale e tra quelle contenute nel provvedimento rileviamo, in particolare, le seguenti.

MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO

Viene introdotta la possibilità di accedere al regime forfetario alle imprese individuali e ai professionisti con ricavi o compensi conseguiti nell'esercizio precedente non superiori a € 65.000,00 euro. Non sono stati variati i coefficienti di redditività previsti per il calcolo del reddito, compresi tra il 40% e l'86%.

È stata stabilita l'eliminazione dei seguenti requisiti di accesso previsti nel regime forfettario precedente, in particolare:

- le spese per il lavoro accessorio, i dipendenti e i collaboratori non superiori ad euro 5.000,00 euro;
- il costo complessivo dei beni strumentali non superiore a 20.000,00 euro;

consentendo, quindi l'accesso al regime forfettario dei soggetti che superano detti limiti.

Il regime forfettario, così come previsto dalla Legge di bilancio, non può essere adottato dai soggetti che:

- contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore o professionista;
- esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente sono riconducibili ai predetti datori di lavoro.

Il metodo di determinazione del reddito per i soggetti rientranti nel regime forfettario è rimasto invariato, nella sostanza ai ricavi o compensi percepiti si applica il coefficiente di redditività, previsto per l'attività esercitata, al fine di determinare il reddito d'impresa o professionale, dal quale vanno dedotti i contributi obbligatori pagati (Inps commercianti-artigiani, contributi a casse professionali ecc.), determinando così il reddito imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva pari al 15%.

Per i soggetti (start up), che iniziano delle nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 %, a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti all'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

FLAT-TAX

A decorrere dal 2020 i contribuenti con compensi e ricavi compresi tra i 65.001,00 e i 100.000,00 euro potranno accedere ad un regime agevolato con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell'Irap pari al 20%. Per effetto dell'applicazione di tale regime, i contribuenti non saranno tenuti ad operare le ritenute alla fonte e saranno esonerati dall'applicazione dell'IVA.

PERDITE D'IMPRESA

La Legge di bilancio in materia di perdite di impresa prevede per le imprese in contabilità semplificata e ordinaria, nonché per i soci di società di persone in contabilità semplificata e ordinaria che si applichino le stesse regole previste per le società di capitali (compensazione dai redditi della stessa natura e riporto illimitato nei periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito).

In via transitoria, con riferimento alle perdite derivanti da imprese e partecipazioni in società in contabilità semplificata, si applicano le seguenti deroghe:

- 1) le perdite maturate nel 2018 sono compensabili in misura non superiore al 40% dei redditi conseguiti nel 2019 e al 60% dei redditi nel 2020;
- 2) le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 dai redditi conseguiti in misura non superiore al 60% È stato inoltre stabilito, per le perdite maturate nel 2017 formatesi in capo a soggetti in contabilità semplificata, che siano compensabili nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% del reddito, mentre nel 2020 saranno compensabili in misura non superiore al 60%.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Il regime della cedolare secca con aliquota al 21% è stato esteso ai nuovi contratti di locazione commerciale stipulati nel 2019 relativi ad unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, con superficie massima fino a 600 metri quadri, con esclusione delle pertinenze.

Si osservi che la cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 "risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale".

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIALI

Viene confermata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni e di partecipazioni sociali non quotate alla data del 01.01.2019. L'aliquota sostitutiva, a differenza dei precedenti anni, è stata innalzata ai seguenti importi:

- 11% per le partecipazioni qualificate;
- 10% per le partecipazioni non qualificate;
- 10% per i terreni.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

La Legge di bilancio 2019, ha riproposto la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, con l'esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018.

È possibile affrancare il saldo attivo della rivalutazione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%. Mentre il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo periodo successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili.

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DITTA INDIVIDUALE

Viene riproposta, con efficacia dal 01.01.2019, l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8%. L'estromissione viene prevista per gli immobili strumentali posseduti al 31.10.2018.

IMU IMMOBILI STRUMENTALI

L'Imu deducibile, relativa agli immobili strumentali è stata aumentata: al posto dell'originaria misura del 20% è stata oggi prevista la maggiore quota deducibile del 40%.

RECUPERO EDILIZIO, RISPARMIO ENERGETICO

Sono state prorogate fino al 31.12.2019 le detrazioni previste in materia di recupero edilizio e risparmio energetico senza modifiche sostanziali rispetto alla finanziaria 2018. Vengono inoltre prorogati il bonus arredi e il bonus verde. Si ricorda che per ottenere le detrazioni si devono seguire degli adempimenti precisi.

ROTTAMAZIONE LICENZE

É previsto un indennizzo a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenzia in comune. L'indennizzo spetta ai soggetti di almeno 62 anni di età (57 se donne) iscritti per almeno 5 anni nella gestione IVS. La richiesta dell'indennizzo deve essere effettuata tramite apposita domanda da presentare all'INPS.

CREDITO D'IMPOSTA EDICOLE

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, un credito d'imposta pari a 2.000,00 euro, parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove viene svolta l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione e altre spese individuate dal MEF.

CONTRIBUTO REGISTRATORE DI CASSA

Ai fini dell'acquisto o l'adattamento del registratore di cassa per la memorizzazione o la trasmissione dei corrispettivi viene previsto un contributo pari al 50%, per un massimo di 250,00 euro per gli anni 2019-2020. Nel caso di adattamento del registratore di cassa già esistente, il massimo di spesa è pari a 50,00 euro. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta.

SALDO-STRALCIO SOMME A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ

Per i contribuenti persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica è stata prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente per la riscossione inerenti al periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2017 e derivanti dall'omesso versamento di imposte e contributi.

Lo stato di difficoltà, secondo la norma, sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro. Gli interessati potranno proporre apposita istanza entro il prossimo 30.04.2019 e entro il 31.10.2019 l'Agente per la riscossione comunicherà al soggetto interessato l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e l'importo delle singole rate. L'importo dovuto dovrà essere corrisposto come di seguito specificato:

Prima rata pari al 35%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata pari al 20%	Entro il 31.3.2020
Terza rata pari al 15%	Entro il 31.7.2020
Quarta rata pari al 15%	Entro il 31.3.2021
Quinta rata pari al 15%	Entro il 31.7.2021

BONUS ASILI NIDO

Viene aumentato da 1.000 a 1.500 euro il bonus asilo nido per il triennio 2019-2021. Il bonus verrà corrisposto in 11 mensilità, al fine del pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati nonché al supporto nella propria abitazione dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

BONUS CULTURA

È stato riproposto, anche per il 2019, il bonus cultura di euro 500,00 a favore dei residenti in Italia che compiono i 18 anni nel 2019.

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

SETTORE RICETTIVO TURISTICO DI PIANURA

La Regione Veneto, al fine di promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo turistico, che favoriscano l'innovazione e la differenziazione dell'offerta, ha approvato un interessante Bando per l'erogazione di contributi del quale si riporta una sintetica scheda. Invitiamo quanti interessati a prendere contatto con il nostro referente di Fidi Impresa e Turismo, dott. Sergio Terzo.

Per chi?

Micro e PMI che gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive:

- Iscritte al Registro Imprese o al REA
- Con sede operativa del progetto in comuni della pianura veneta specificati dal bando

Quanto è possibile ottenere?

❖ Aiuti «DE MINIMIS»

Contributo in conto capitale pari al 30% della spesa ammissibile
Contributo max. € 200.000
Spesa min. € 100.000 - max. € 666.666,67

Aiuti compatibili con il «MERCATO INTERNO»

Contributo in conto capitale:

- del 20% della spesa per micro e piccole imprese
- del 10% per medie imprese

Spesa min. € 250.000 - max. € 2.500.000

Per fare cosa?

Interventi su strutture ricettive volti a favorire l'innovazione e la differenziazione dell'offerta e dei prodotti turistici dell'impresa e/o della destinazione turistica in cui opera:

- a) opere edili/murarie e di impiantistica;
- b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software:
- c) progettazione, collaudo e direzioni lavori;
- d) attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto;
- e) spese connesse all'ottenimento di certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientale o energetica;
- f) spese per la fidejussione fornite da una banca, da una società di assicurazione o da Confidi;
- g) diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

Quando e come partecipare?

Presentazione delle domande: dal 22 gennaio 2019 al 07 maggio 2019. Termine realizzazione progetto: 24 mesi dall'ammissione a sostegno.

FATTURA ELETTRONICA

VERSAMENTO TRIMESTRALE IMPOSTA DI BOLLO

Con Decreto del 28 dicembre 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto apportando rilevanti modifiche in merito a termini e modalità di pagamento dell'imposta di bollo, applicabile nella misura di \in 2,00 alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019 "senza IVA" per un importo superiore ad \in 77,47.

In particolare, in Decreto prevede che al termine di ogni trimestre, l'Agenzia delle Entrate renderà noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati delle fatture transitate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre, tramite addebito diretto sul c/c o con modello F/24 precompilato.

Il primo versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emessa tra il 1° gennaio e fino al 31 marzo 2019 dovrà essere effettuato entro il prossimo 23 aprile (il 20 cade di sabato ed il 22 è un festivo).

SALE IODATO

RICORDATI DI ESPORRE LA LOCANDINA

La Federazione Nazionale Dettaglianti Alimentazione – FIDA Confcommercio a seguito di alcuni controlli del SIAN e dei NAS, ha richiamato, in una recente nota, le disposizioni previste dall'art.3 della Legge 55/2005 in materia di vendita di sale. In particolare:

- I punti vendita di sale destinato al consumo diretto devono assicurare la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo è fornito solo su specifica richiesta del consumatore;
- Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare deve essere apposta una locandina diretta ad informare il consumatore sui principi e sugli effetti della iodioprofilassi.

Quanti fossero eventualmente sprovvisti della locandina possono richiedere ai nostri uffici l'invio del file per la successiva stampa a colori.

INTERESSE LEGALE

SAGGIO DI INTERESSE ALLO 0,8%

A partire dal 1° gennaio 2019 il saggio di interesse legale passo allo 0,8% in ragione d'anno. La modifica è contenuta nel Decreto Ministeriale 12 dicembre 2018 che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 291 del 15 dicembre 2018.

RIFIUTI

ADDIO SISTRI

Con il Decreto-legge "semplificazioni" (ancora da convertire) viene soppresso, a partire dal 1º gennaio 2019, il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI e, conseguentemente, non sono più dovuti i contributi annuali previsti da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione.

Il Ministero dell'Ambiente intende ora definire un nuovo sistema al fine di superare tutte le criticità che il "vecchio" SISTRI ha sempre mostrato sin dalla sua introduzione nel 2010.

La definizione di un nuovo e più efficiente sistema di tracciabilità si pone nell'ottica di dare attuazione alle disposizioni della direttiva UE 2018/851 la quale, tra le altre cose, prevede che gli Stati membri stabiliscano un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti.

Il modello in corso di definizione prevede una digitalizzazione degli attuali modelli cartacei (Formulari e Registri di carico/ scarico) nonché l'organizzazione e la gestione diretta del sistema da parte del Ministero stesso.

Nel mentre, i soggetti che avrebbero dovuto assicurare la tracciabilità dei rifiuti con il SISTRI continueranno a farlo con il tradizionale e consolidato sistema cartaceo.

Qualora dovessero intervenire delle modifiche in fase di conversione del Decreto, ne daremo tempestiva comunicazione a tutti gli associati interessati.

